

## IL RICICLAGGIO INTERNAZIONALE TRA PASSATO E PRESENTE (\*)

di Andrea Apollonio

### 1. A mo' di introduzione: perché non si può parlare di futuro?

Il titolo scelto per questa lezione consente di spingere lo sguardo su un panorama ampio: non si possono cogliere le odierne dinamiche del riciclaggio internazionale senza ricordare come si è storicamente evoluto. Di solito però, tra i propositi della trattazione, oltre al *passato* che si proietta nel *presente*, compare il *futuro*, costituendo questi – quasi aristotelicamente - gli adeguati termini temporali per una analisi approfondita. In questo caso è stato invece omesso ogni riferimento al futuro perché è in atto la costituzione di un nuovo ordine economico mondiale, che non consente alcuna previsione.

Per ottant'anni – a partire dal sistema degli accordi di Bretton Woods del 1944 – i mercati si sono basati su due pilastri che hanno sostenuto l'infrastruttura del sistema finanziario internazionale: il dollaro (la più solida delle valute) come moneta di riserva per le banche centrali di qualunque Paese; i titoli di Stato americani, privi di rischio, investimenti sicuri d'ogni tempo<sup>1</sup>. Dal 2 aprile 2025 (giorno del c.d. "Liberation Day" dell'amministrazione Trump) questo sistema - al netto di epocali tracolli borsistici - sembra essere entrato in una crisi che molti ritengono già strutturale, considerando che il primo creditore degli Usa è la Cina: paese che è stato indicato, al tempo stesso, come primo rivale commerciale da sanzionare con i dazi più alti mai visti<sup>2</sup>.

I *Treasuries*, per la prima volta nella loro storia, hanno iniziato a comportarsi come titoli non privi di rischio, con tassi d'interesse crescenti; il dollaro, da par suo, è colato a picco. Effetti prevedibili, eppure generati dal deliberato avvio di una politica commerciale del tutto inedita. Secondo alcuni analisti, la guerra commerciale innescata da un presidente USA che ha sempre mostrato predilezione per le criptovalute potrebbe essere parte di un disegno molto più ampio e molto più estremo: «La distruzione del vecchio ordine (Federal Reserve e dollaro) da sostituire con un nuovo sistema basato sulle valute digitali»<sup>3</sup>. Si è così già arrivati al cuore del problema.

---

(\*)Testo della relazione, ampliata e riveduta, corredata da un apparato "minimo" di note, tenuta presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo il 10 aprile 2025 (nell'ambito di una iniziativa promossa dalla Fondazione Vittorio Occorsio).

<sup>1</sup> Sul punto cfr. J. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2002, 10 ss.; A. Tooze, *Lo schianto. 2008-2018: come un decennio di crisi ha cambiato il mondo*, Milano, 2018, 25 ss.

<sup>2</sup> Si guardi alle cronache attuali, ed in particolare F. Fubini, *Titoli di Stato e dollaro: il tonfo della credibilità americana (e quei sospetti su Pechino)*, in *Il Corriere della Sera*, 12 aprile 2025.

<sup>3</sup> M. Gaggi, *I pellegrinaggi a Mar-a-Lago prima della tempesta perfetta. Ora l'incubo del mondo tech*, in *Il Corriere della Sera*, 8 aprile 2025.

Se oggi, come si vedrà, il riciclaggio internazionale si serve, con sempre maggiore assiduità, delle criptovalute, un mondo distopico (ma sempre più verosimile) dominato dalle criptovalute aprirebbe scenari davvero apocalittici, in una prospettiva – sempre più ostacolata nel mondo contemporaneo dall'emergere del fattore algoritmico<sup>4</sup> – di integrità del sistema economico e concorrenziale; un mondo in cui riciclare ricchezza illecita non sarà neppure necessario, perchè la ricchezza stessa (lecita o illecita che sia) rimarrà occultata tra le maglie del sistema *blockchain* (se non addirittura nel *dark web*<sup>5</sup>) e si muoverà su piattaforme criptate, teoricamente trasparenti ma concretamente inaccessibili.

Il futuro, dunque, è *imprevedibile*. Ma come siamo arrivati a questo punto?

## 2. Tra passato e presente.

Cosa ci faceva Michele Sindona negli Stati Uniti, dove fu arrestato nel 1979? Cosa ci faceva Roberto Calvi a Londra, dove fu trovato impiccato nel 1982? Sono due tra i più importanti – e anche più discussi – banchieri del secondo dopoguerra, i quali ad un certo punto dislocano le loro attività bancarie e finanziarie. Perché? Senza entrare nel merito delle specifiche vicende umane e giudiziarie, il forte sospetto consegnato alla storia è che, dislocando le loro attività, riuscissero a riciclare più efficacemente il denaro di mafie, partiti, persino della Chiesa. Denaro cioè frutto di attività illecite che doveva essere reinvestito altrove. E sembrerebbe che entrambi abbiano trovato la morte per non avere rispettato gli impegni con i capimafia legati a tali reinvestimenti<sup>6</sup>.

Questa breve introduzione storica serve a comprendere come nasce il riciclaggio internazionale, almeno nella prospettiva italiana. Nasce dall'esigenza di grossi gruppi di potere che accumulano illecitamente enormi capitali<sup>7</sup>, i quali devono essere collocati altrove, per evitare che possano risultare identificabili nella loro matrice illecita e quindi aggredibili<sup>8</sup>; per soddisfare questa esigenza, questi potentati economico-criminali si rivolgono a banchieri e finanzieri che operano in campo internazionale, ai quali affidare i capitali. Il loro percorso è sempre lo stesso: depositati negli istituti bancari o presso

---

<sup>4</sup> Parla di nuovi "stress test" per la scienza penalistica dettati dall'evoluzione tecnologica e, in particolare, dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale A. Mangione, *Intelligenza artificiale, attività d'impresa e diritto penale. La "funzione di garanzia" nell'organizzazione e dell'organizzazione per la "sorveglianza dell'AI"*, Torino, 2024, 88.

<sup>5</sup> Ci si riferisce alla dimensione nascosta del *web*, che riguarda tutto il materiale accessibile via reti alternative, che sfruttano internet solo come "veicolo" per spostare dei dati volutamente frammentati ed offuscati onde garantire il più possibile l'anonimato: cfr. M. Balduzzi, *Cybercrime in the Deep Web*, Amsterdam, 2015, 39 ss.; F. Massa, *Il deep web e il dark web*, in E. Bassoli (a cura di), *I crimini informatici, il dark web e le web room*, Milano, 2021, 35 ss.

<sup>6</sup> Cfr. R. Cornwell, *Il banchiere di Dio. Roberto Calvi*, Roma-Bari, 1984; M. Magnani, *Michele Sindona. Biografia degli anni Settanta*, Torino, 2016.

<sup>7</sup> Sull' esigenza "vitale" delle mafie di riciclare le proprie illecite ricchezze sia consentito il rinvio a A. Apollonio, *Il riciclaggio dei capitali mafiosi*, Milano, 2025, 195 ss.

<sup>8</sup> Tutti i reati riciclatori (artt. 648-bis, ter e ter.1) presenti nell'ordinamento domestico hanno infatti quale nucleo "deceittivo" del disvalore il compiere operazioni sulla ricchezza «in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa» della stessa.

società finanziarie, vengono contestualmente trasferiti in banche o società estere, di solito situate in cc.dd. "paradisi fiscali", lì dove le rogatorie internazionali non hanno efficacia, e i controlli sono inesistenti.

Fa un certo effetto parlare, oggi, di paradisi fiscali. Fino a pochi anni fa, l'idea esotica dei paradisi fiscali affascinava gli studiosi. Oggi invece non esiste più il paradiso fiscale<sup>9</sup>, esiste lo *spazio virtuale*, lì dove le rogatorie internazionali non hanno efficacia, e i controlli sono inesistenti: perché qui non c'è giurisdizione. O meglio, la giurisdizione potrebbe teoricamente essere di tutti i Paesi, e quindi finisce con l'essere una zona franca, che tutti rivendicano ma su cui alla fine nessuno è in grado di esercitare una effettiva giurisdizione.

E mentre i paradisi fiscali di un tempo erano per *pochi* – solo appunto i grossi gruppi di potere potevano fruirne attraverso contatti privilegiati e spendendo, per questo servizio, grosse cifre – oggi lo spazio virtuale è per *tutti*. Chiunque oggi, con pochi click, è in grado di creare un conto corrente virtuale, acceso presso una società bancaria virtuale, con sede in paesi a fiscalità privilegiata e controlli ridotti, e farvi transitare – sempre con pochi click – i capitali illeciti. Da una più congrua prospettiva, lo spazio virtuale potrebbe anche essere inteso come una delle grandi conquiste dell'umanità: perché è davvero internazionale, e davvero democratico.

Per questa ragione, mentre un tempo si poteva parlare di riciclaggio internazionale come di un raffinamento delle attività di riciclaggio, perché – cosa insolita per un'epoca di limitata circolazione di uomini e beni, di sistemi economici piuttosto chiusi – si varcavano i confini nazionali e si veniva introdotti in circuiti di alta finanza, oggi quella internazionale (*recte*: virtuale) è la modalità ordinaria di una qualsivoglia attività di riciclaggio.

Non che le condotte informatiche, se del caso illecite, non abbiano sempre caratteristiche di territorialità<sup>10</sup>; ma vi sono condotte delittuose che, pur agganciandosi alla giurisdizione nel cui territorio sono perpetrate (da cui il soggetto opera nel *cyberspace*), hanno uno sviluppo (si direbbe: un *iter* delittuoso) sovranazionale nel senso sopra indicato, e vengono spesso frazionate nei vari passaggi – da un angolo all'altro del *web* – di cui si compone. Questo è tanto più evidente nel riciclaggio di capitali, che vede quale propria natura dogmatica proprio il trasferimento di valori e si realizza attraverso molteplici step – molteplici condotte – e quale condotta un'articolazione che, pur virtualmente, spesso tocca varie giurisdizioni. Movimentazioni che sono realizzate da remoto, attraverso attività telematiche, da un unico punto oppure da più punti, magari da più Paesi.

---

<sup>9</sup> S'intende, ai nostri fini: quale luogo materiale e quale spazio giuridico per realizzare le condotte riciclatorie. Ma la fenomenologia off-shore è ben più ampia, ed è stata di recente esplorata nei suoi vari profili da D. Baldassarre Giacalone, M. Costabile, R. Giacalone, *Introduzione allo studio dei paradisi fiscali e della finanza offshore*, Milano, 2020.

<sup>10</sup> F. P. Ruggiero, *Momento consumativo del reato e conflitti di giurisdizione nel ciberspazio*, in *Giur. merito*, 2002, 254; D. Petrini, *La responsabilità penale per i reati via Internet*, Napoli, 2004, 231; da ultimo, R. Flor, *La legge penale nello spazio, fra evoluzione tecnologica e difficoltà applicative*, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), *Trattato di diritto penale. Cybercrime*, Torino, 2019, 144 ss.

Anche volendo scostarsi per un attimo dalle sole condotte realizzate nel web, basti pensare al gruppo organizzato di riciclatori che, localizzato con propri referenti in più Paesi, attraverso società finanziarie o di intermediazione reali o fittizie, movimentano virtualmente e sincronicamente denaro al fine di impedire la ricostruzione della matrice delittuosa. In casi come questi, come è stato efficacemente ricordato, «la estrema rapidità, la volatilità, la non localizzazione dei vari frammenti della condotta determina l'inefficacia dell'*enforcement* della giurisdizione»; una difficoltà che è «non della affermazione della giurisdizione, che qualunque Stato può rivendicare senza alcun problema nei rapporti con la comunità internazionale, ma delle azioni che la rendono effettiva e che vengono in urto con l'affermazione della sovranità di altri Stati, con altre giurisdizioni»<sup>11</sup>. E si immagini adesso l'amplificazione della complessità ove tali condotte abbiano consistenza esclusivamente digitale.

La migrazione dal mondo degli atomi a quello dei *bit* ha prodotto tale risultato, accuratamente ricercato; a ben vedere, infatti, l'inefficacia degli strumenti giurisdizionali, e quindi la creazione di ostacoli insormontabili per le investigazioni dei singoli Paesi, rappresenta il mezzo primario per giungere all'obiettivo cui tende ogni processo di riciclaggio: rendere appunto impossibile la ricostruzione del *paper trail*.

In ragione di queste caratteristiche, il riciclaggio posto in essere nello spazio virtuale è, da un punto di vista empirico, quasi sempre *transnazionale*, vedendo il trasferimento di flussi di denaro da un *cyber*-spazio all'altro comunque legati a differenti ambiti di sovranità territoriale: è qui che si applica il fenomeno riciclatorio, che sia davvero tale.

Ed è a questo punto che occorre fare chiarezza su un altro aspetto: cosa si intende – almeno in questa sede – per riciclaggio e cosa il legislatore italiano intende per riciclaggio. Perché, alla fine, sia l'autorità giudiziaria, sia la polizia giudiziaria, devono confrontarsi anzitutto con il dato normativo domestico.

### 3. I *target* “empirici” della fattispecie di riciclaggio.

A dispetto di quanto si immagina, la fattispecie domestica di riciclaggio (e autoriciclaggio) nel nostro ordinamento si riferisce perlopiù a vicende bagatellari. Quando il reato di cui all'art. 648-bis è apparso nell'ordinamento, nel lontano 1978, si riferiva effettivamente al reinvestimento del denaro. Era chiara l'indicazione che proveniva dalla esatta individuazione dei reati-presupposto<sup>12</sup>. Rapine, estorsioni e sequestri (si era all'indomani del sequestro di Aldo Moro, giusto per dare un riferimento

---

<sup>11</sup> G. Salvi, *La giurisdizione, la questione del cyberspace e della sovranità digitale europea*, in *Quaderno della Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia*, II, 2022, 12.

<sup>12</sup> Così infatti recitava la norma, rivolgendosi a «chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori».

temporale) generavano un forte allarme sociale, e si voleva frenare il drenaggio delle ricchezze conseguite attraverso quelle gravi condotte criminali<sup>13</sup>.

Poi nel 1990 la fattispecie è divenuta generale, avendo adesso quali reati-presupposto ogni delitto<sup>14</sup>; in questo modo, si è però generato un effetto paradossale: dal punto di vista statistico, il taroccamento delle targhe delle autovetture rubate è diventato il principale *target* (empirico) della norma, anche perché la stessa adesso contempla, quale oggetto materiale, «denaro, beni o altre utilità». È il medesimo oggetto materiale della contigua fattispecie di ricettazione<sup>15</sup>: ed è soprattutto per questo – per l’onnipresenza del mero “bene” – che il rapporto tra ricettazione e riciclaggio appare, tutt’oggi, alquanto problematico<sup>16</sup>.

È giusto avere contezza di queste criticità, ancora irrisolte, insite nel sistema dei delitti ricettivi/riciclatori, che da una decina d’anni si è arricchito di un nuovo termine: l’autoriciclaggio. Va rilevato, infatti, come all’interno di quel micro-sistema normativo in cui convivono gli artt. 648, 648-bis, 648-ter e (dal dicembre del 2014) 648-ter.1, nessuna chiara distinzione è stata fatta dal legislatore; mentre la giurisprudenza, dal suo canto, non è mai pervenuta a soluzioni appaganti, tali da riuscire a fugare i tanti dubbi circa l’applicazione dell’una o dell’altra fattispecie al caso concreto.

Per delineare meglio il problema, si considerino preliminarmente gli effetti di questa mancata differenziazione normativa (distanza descrittiva che, anzi, il legislatore del 2021 ha pressoché azzerato<sup>17</sup>): si pensi, tra i tanti casi possibili, al ricettatore che riceva orologi e gioielli rubati, sui quali poi avvia operazioni di compravendita con singoli acquirenti, impiegando quei beni in un’attività economica. Ebbene, si potrebbe dire che, se vi è prossimità temporale e connessione logica e funzionale tra la ricezione ed il trasferimento ad altri (o in altri circuiti) di quei beni, si configurerà soltanto il delitto di riciclaggio, essendosi consumato del tutto il disvalore della condotta ricettiva (configurante in astratto, per l’appunto, la fattispecie di ricettazione), degradata a indefettibile presupposto logico-naturalistico del reato di cui all’art. 648-bis. Se invece il

---

<sup>13</sup> In questo senso, G. Caselli, *Le recenti misure per l’ordine pubblico*, in *Dem. dir.*, 1978, p. 127; nonché G. Conso, *Introduzione - La legislazione dell’emergenza tra realtà ed equivoci*, in A. Dalia, *L’attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio*, Milano, 1979, 3.

<sup>14</sup> E va segnalato che con la "mini-riforma" che ha coinvolto i delitti riciclatori nel 2021 (d.lgs. n. 195/2021, con cui è stato effettuato un vero e proprio *restyling* del sistema dei reati afferenti al fenomeno ricettivo e riciclatorio in virtù del doveroso - e ritardato - recepimento della Direttiva n. 1673/2018) è stato infranto l’ultimo tabù: quello dell’estensione dei *predicate crimes* ai reati colposi e alle contravvenzioni.

<sup>15</sup> G. Travaglino, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 229, mette significativamente in luce che l’esplicito riferimento al denaro come oggetto del delitto di ricettazione costituisce una "eccezione" nel panorama normativo internazionale.

<sup>16</sup> Basti pensare che dal punto di vista dell’oggetto materiale non soltanto sussiste identità assoluta, ma anche che il concetto di "bene" risulta più ampio di quello di "cosa" (ex art. 648); il riciclaggio avrebbe in questo senso un campo di applicazione più ampio della ricettazione: cfr., per tutti, A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, III, Milano, 2003 (8<sup>a</sup> ed.), 508.

<sup>17</sup> Lo segnala, con riferimento all’ampliamento anche alle contravvenzioni dei reati-presupposto, tanto della ricettazione, quanto dei delitti riciclatori, G. Pecorella, *Un problema apparentemente insolubile: che ne è delle ipotesi di ricettazione non punibili per i limiti di pena previsti dall’art. 648 comma 2?*, in *sistemapenale.it*, 24 luglio 2023.

ricettatore acquista sistematicamente i beni col fine di trarre profitto, per poi trasferire gli stessi in altri circuiti economici, ma in momenti successivi e temporalmente distanti dalla loro ricezione (tanto da fuoriuscire dall'*iter criminis* di una condotta ricettivo-riciclatoria e renderne improbabile la consunzione in un postfatto), allora in questo caso verrebbero integrati i reati di ricettazione *ex art. 648* e di autoriciclaggio di beni derivanti dal delitto di ricettazione *ex art. 648-ter.1*.

Questo è solo uno tra i tanti casi che dovrebbe far riflettere sulla collimazione di più fattispecie, poste a tutela di beni giuridici che potrebbero essere anche molto diversi<sup>18</sup>; d'altronde, rispetto ai delitti riciclatori e alla loro distanza con la ricettazione, la giurisprudenza afferma che «l'indicazione normativa delle attività in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito, individua macroaree accomunate dalla caratteristica dell'impiego finalizzato al conseguimento di un utile, con conseguente inquinamento del circuito economico, nel quale vengono immessi denaro o altre utilità di provenienza criminosa che il reo vuole occultare»<sup>19</sup>.

La risposta sistematica al problema del concorso tra norme (molto complesso) cui si faceva riferimento condurrebbe forse lontano dal tema che si sta affrontando<sup>20</sup>. Ma è importante sapere che ancora oggi, in epoca di riciclaggio virtuale, le fattispecie riciclatorie mantengono questo *target* anacronistico: macchine rubate, orologi ricettati. È un segnale che qualcosa non funziona come dovrebbe, nel nostro sistema.

Perché è doveroso fare riferimento a questa criticità? Perché se la norma deve poter efficacemente sanzionare condotte di riciclaggio internazionale, non può avere quale oggetto, quella stessa norma, vicende bagatellari<sup>21</sup>; la struttura del reato, in altri termini, non può essere la stessa, perché ciò genera il rischio di scompensi applicativi enormi. È come dire: si colpisce il fenomeno mafioso con il reato associativo semplice, perché la norma generale comunque lo ricomprende. Questo è, appunto, un approccio al contrasto dei fenomeni criminali novecentesco; ma la mafia, nel novecento, imperversava incontrastata.

Il riferimento a questa criticità è utile anche perché, in definitiva, il dato normativo rimane fondamentale: è attraverso la corretta lettura della legge penale che, al termine di questo "viaggio" nel mondo del riciclaggio internazionale, si potrà fornire qualche utile indicazione circa i problemi operativi che la polizia giudiziaria deve

<sup>18</sup> A seconda delle prospettive di tutela, possiamo distanziare le norme: da un lato, la ricettazione, che rimarrebbe ancorata ai beni giuridici – l'amministrazione della giustizia ed il patrimonio individuale – che da sempre la contraddistinguono; dall'altro, le fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio, poste a tutela dell'ordine economico, bene collettivo ad amplissimo raggio: cfr. V. Plantamura, *Tipo d'autore o bene giuridico per l'interpretazione, e la riforma, del delitto di riciclaggio?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 185.

<sup>19</sup> Cass., 7 marzo 2019, n. 13795.

<sup>20</sup> Esplorato, volendo, in A. Apollonio, *L'introduzione dell'art. 648-ter.1 c.p. e il superamento del criterio della specialità nel rapporto tra la ricettazione e i delitti di riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 7/8, 2015, 2890 ss.

<sup>21</sup> Secondo R. Carrelli Palombi, *La ricettazione*, Padova, 2004, 181, sulla base delle diverse impostazioni di tutela, volte a fronteggiare fenomeni criminali distinti, sarebbe auspicabile che le ipotesi "bagatellari" (qual è, ad esempio, l'alterazione del numero di telaio o il cambio della targa di un'autovettura di provenienza delittuosa), molte delle quali oggi rientranti nel novero del riciclaggio, traslochino nel più appropriato campo della ricettazione; così anche R. Cingari, *Acquisto e detenzione di supporti "piratati": tra ricettazione e repressione della circolazione di "cose illecite"*, in *Cass. pen.*, 2006, 3213 ss.

affrontare, anche per conto del magistrato; avendo anzi gli strumenti per fornire al magistrato la risoluzione del problema. In altri termini: si possono prospettare grandi indagini su circuiti di riciclaggio internazionale, ma non si deve dimenticare che occorre partire da quanto dice la norma: perché la soluzione ad ogni problema, anche operativo, è sempre scritta lì.

#### 4. Il ruolo delle criptovalute.

La condotta di riciclaggio cesellata nel tempo dal legislatore italiano può dunque riferirsi a fenotipi criminosi molto diversi tra loro. In questa sede ci si sta concentrando sul reinvestimento nel sistema economico (per sua stessa natura, oggi, sovranazionale) dei capitali illeciti: una condotta che oggi passa esclusivamente dal *web*, bypassando del tutto il sistema bancario, che pure ne è stato il fulcro fino a pochi anni fa<sup>22</sup>.

Non si vuol dire che non ci siano più gli “spalloni” al servizio dell’imprenditoria che evade le tasse, coloro cioè che varcano il confine con sacchi di denaro contante da depositare nelle banche in Svizzera (in un quadro elvetico in cui i controlli bancari sono comunque, oggi, molto serrati<sup>23</sup>), oppure che le organizzazioni mafiose non investano più le proprie ricchezze in paesi che offrono grandi opportunità economiche e che pure, ad esempio, non prevedono limiti all'utilizzo del contante: come la Germania, dove ancora adesso immobili ed attività commerciali possono essere acquistati con denaro “liquido”; sono fenomeni in netto calo, sostituiti da altri che vivono nel *web*: ma fino a quando esisterà il denaro contante, esisteranno sempre forme di riciclaggio “materiale” di questa tipologia di ricchezza (a cavallo, come si è detto, tra riciclaggio e ricettazione), che è al tempo stesso la più antica.

Si vuol dire, piuttosto, che la finanza non è più quella di Calvi o di Sindona: basti solo pensare che i padroni della finanza mondiale sono al tempo stesso i padroni degli strumenti virtuali. E' la finanza *tech* a dominare il mondo: da altra prospettiva, nel *cyber-spazio* si esplica il “potere digitale”<sup>24</sup> detenuto dai soggetti privati che si realizza essenzialmente in quattro ambiti: quello dei social media, quello dell'intelligenza artificiale, quello del commercio on-line e, non da ultimo, appunto quello delle piattaforme di criptovalute; e questa “sovranità digitale”, esplicazione di un potere privato e quindi non propenso ad autoregolarsi, si riflette anche - e forse prioritariamente - sulle attività criminali<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Ne tratteggia la dinamica G. Ammirati, *Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno e internazionale*, Padova, 1994, 60 ss.

<sup>23</sup> Una linea di rigore che comincia negli anni Novanta: vd. P. Bernasconi, *Diritto penale economico svizzero: le revisioni recenti*, in *Cass. pen.*, 1995, 2326; Id., *Forme di riciclaggio in Svizzera. Casistica giudiziaria*, in *Vigilanza bancaria e riciclaggio*, Lugano, 1992, 90 ss.

<sup>24</sup> Il riferimento è allo scritto di O. Pollicino, *Potere digitale* (voce), in *Potere e Costituzione* (a cura di Cartabia e Ruotolo), Milano, 2023, 410 ss.

<sup>25</sup> Sul punto si guardi H. Roberts, *Safeguarding European Values with Digital Sovereignty: An Analysis of Statements and Policies*, In *Internet Policy Review*, 10, 2021, n. 3; sottolinea il fatto che non sono, costoro, semplici attori di mercato, perché dettano essi stessi «le condizioni tecnologiche e giuridiche che presiedono

Per questo, reinvestimento vuol dire oggi riciclaggio effettuato nello spazio virtuale: riciclaggio e internazionalità della condotta costituiscono un binomio inscindibile, perché oggi lo spazio virtuale è una realtà che si impone, senza ovviamente tenere conto dei limiti delle giurisdizioni nazionali; ed in questo spazio, il principale elemento di complessità, ai fini della presente analisi, è l'ingombrante presenza delle criptovalute: vere protagoniste del riciclaggio internazionale.

Nello spazio virtuale si trovano infatti valute reali (legali) come valute virtuali (criptovalute). Le monete virtuali si possono definire criptovalute perché il sistema di elaborazione è quello crittografico del *blockchain*.

Per *blockchain* si intende – semplificando al massimo – un insieme di tanti – infiniti – spazi virtuali gestiti da un registro che contiene dati e informazioni su questi spazi (su questi “blocchi”)<sup>26</sup>; sono passaggi visibili, in chiaro, una volta che si accede a quelle determinate piattaforme (es. piattaforma di *bitcoin*) e a quei registri. Tutto è tracciato, grazie al sistema crittografico<sup>27</sup>.

Tale spazio virtuale è di uno *user*, che ne dispone attraverso chiavi crittografiche: quello spazio virtuale (*digital wallet*) contiene criptovalute, che possono passare nello spazio virtuale di un altro *user*, e quindi diventare criptovaluta di un altro *user*, che ne dispone sempre attraverso le sue chiavi private. Gli *users* sono gli utenti, dietro cui si celano le persone fisiche che dispongono delle chiavi d'accesso: il problema è capire chi siano questi soggetti, che dovrebbero essere debitori/creditori come qualunque altro detentore di valuta legale. Ma il “valore” della criptovaluta non aiuta affatto in questa ricerca, perché è un non-valore; o meglio, è un valore talmente volatile<sup>28</sup> da non poter essere posto alla base dello scambio. Gli scambi tra criptovalute rispondono a logiche non di pagamento, ma di investimento: ed è una evidenza empirica ineludibile quella per cui i circuiti d'investimento virtuale (ove figurano anche i giochi e le scommesse *on-line*<sup>29</sup>) sono non soltanto del tutto autonomi, ma anche *cash intensive*, ove i capitali vengono scambiati con estrema rapidità; con queste caratteristiche, almeno da un punto

---

allo svolgimento degli scambi» G. Resta, *Poteri privati e regolazione* (voce), in *Potere e Costituzione*, cit., 1008 ss.

<sup>26</sup> Si veda M.L. Perugini, *Distributed ledger technologies e sistemi di Blockchain: digital currency, smart contract e altre applicazioni*, e-book, Vicalvi, 2018; P. Cuccuru, *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessione sugli smart contract*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2017, 109 ss.

<sup>27</sup> Con riferimento specifico alle potenzialità che dischiude l'impiego di registri distribuiti nella gestione dei megadati cfr. G. Gallone, *Blockchain e big data nel settore pubblico: spunti in tema di G.D.P.R. compliance*, in *Federalismi*, 14, 2022, 67 ss.

<sup>28</sup> Evidenziando al tempo stesso la loro estrema volatilità, per via dell'opacità dei meccanismi di formazione dei prezzi e della mancanza di meccanismi di stabilizzazione, la vulnerabilità ad attacchi informatici (che possono concretizzarsi in furti di criptovaluta), nonché i rischi di una gestione “privata” della ricchezza (si consideri, ad esempio, che se si perde la “chiave” del proprio portafoglio bitcoin, si corre il serio rischio di perdere irrimediabilmente ogni moneta associata a quell' *e-wallet*) - Servizio studi Banca d'Italia, *Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette valute virtuali*, 30 gennaio 2015, in *bancaditalia.it*.

<sup>29</sup> Sul punto, volendo, cfr. Cass., 7 marzo 2019, n. 13795, in *Cass. pen.*, 2019, 2928 ss., con nota di A. Apollonio, *La tipicità del delitto di autoriciclaggio: alcuni chiarimenti della Cassazione tesi alla piena effettività della norma*.

di vista empirico-criminologico<sup>30</sup>, rappresentano il terreno migliore per reimpiegare soldi “sporchi”, conferire a questi una parvenza di legalità.

Con le criptovalute si infrange dunque la fondamentale regola di circolazione della ricchezza: d'altro canto, la definizione della BCE fornita nel 2019 sui *criptoassets* è la seguente: «nuovo tipo di attività registrata in forma digitale e resa possibile dall'uso della crittografia, che non rappresenta un debito o un credito finanziario di entità identificabili»<sup>31</sup>.

Le valute virtuali sono quindi strumenti di scambio non definiti/non definibili a causa di una mancanza del rapporto credito/debito sottostante (come lo sono strumenti analoghi come l’NFT, che vivono *solo* in questo spazio<sup>32</sup>); diversamente dalle monete reali avente corso legale, che sono invece collegati all'idea di un credito garantito dallo Stato e sancito dalla legge. E se non ci fosse questo collegamento col credito la moneta non avrebbe la possibilità di circolare; la sua è una circolazione pur sempre legata a talune garanzie di riconducibilità al suo titolare o comunque al suo possessore. Mentre invece una moneta volatile al massimo grado queste garanzie non le offre, e non le offre perché altrimenti sarebbe una moneta avente corso legale<sup>33</sup>.

È bene comunque sottolineare un punto essenziale: non è tanto importante sapere come quegli spazi virtuali vengono “creati”, perché questo è del tutto lecito. La *blockchain* è uno strumento tecnologico che crea, del tutto lecitamente, nel mondo virtuale, ciò che non può essere creato nel mondo reale (si pensi appunto alle criptovalute, ai NFT). È importante però sapere che gli spazi virtuali vengono utilizzati per perpetrare condotte di riciclaggio. Si sa che quel bene è virtuale, è nello spazio virtuale, e bisogna seguirlo. “Segui il *paper trail*”, si diceva una volta, negli anni Novanta<sup>34</sup> – segui la pista di carta. Ma adesso di carta non è rimasto più niente.

---

<sup>30</sup> A ben riflettere, in quest'ambito si realizza il c.d. “collocamento” (o “piazzamento”, che si suole indicare come la prima fase del riciclaggio) dei proventi del reato nel sistema economico legale: tutti i guadagni, superiori o anche inferiori all'investimento, che da questo scaturiscono, riguardano capitali del tutto legittimi, perfettamente tracciabili solo dal momento del guadagno e non prima. Sulle diverse fasi del riciclaggio, diffusamente, M. Zanchetti, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 10 ss.

<sup>31</sup> *Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, payments and market infrastructure*, in Occasional Paper del personale della BCE, n. 223/2019, in [ecb.europa.eu](http://ecb.europa.eu).

<sup>32</sup> NFT: acronimo di *non-fungible token*, ossia “gettone non replicabile”. La locuzione fa chiaro riferimento ad un prodotto – anche artistico – di natura digitale, creato in rete per essere identificato in maniera non modificabile e quindi consentire al proprietario di sfruttare tutti i vantaggi legati alla sostanziale “certificazione” della sua unicità in chiave commerciale. Diversamente dalle criptovalute, che per quanto non rappresentino monete o banconote intese in senso tradizionale costituiscono tuttavia mezzi di pagamento digitali fungibili, un NFT è un bene (*recte*: un'opera) non replicabile, e proprio nella sua unicità si radicano le ragioni del suo crescente successo.

<sup>33</sup> D'altronde, a chiudere il quadro, interviene la guerra commerciale in atto, in cui – come si è accennato – è lo stesso rapporto debito/credito ad essere messo in discussione; a riprova che, forse, un disegno più ampio e sistemico è sotteso alle politiche statunitensi. Si guardi ancora alle cronache odierne: M. Gaggi, *Distrutta la credibilità dell'America. Ma Cina e UE non saranno alleate*, in *Il Corriere della Sera*, 14 aprile 2025.

<sup>34</sup> D. A. Chaiking, *Money Laundering: An Investigatory Perspective*, in *Journal Criminal Law Forum*, 1991, 467 ss.

## 5. Riciclare il denaro attraverso i portafogli elettronici.

V'è chi afferma che sotto il profilo della trasparenza le monete virtuali offrono più garanzie perché tutti i movimenti risultano tracciati: i contanti non esistono, le transazioni in nero neppure<sup>35</sup>. Ma gli *users* rimangono anonimi. Nel senso che alla titolarità formale di quello spazio si potrebbe anche risalire, con molti sforzi investigativi e un po' di fortuna. Ma rimane il rischio di imbattersi nella stessa situazione - oramai ordinaria nella prassi giudiziaria - del numero telefonico o della carta di debito collegata ad un conto corrente intestati ad un cittadino straniero - un prestanome. Quanto è utile la tracciabilità del flusso se non si conoscono gli effettivi autori degli spostamenti del capitale? Come fin da subito ha rimarcato la Banca d'Italia, «pur essendo le transazioni in valuta virtuale visibili, i titolari dei portafogli elettronici e, più in generale, le parti coinvolte possono generalmente rimanere anonimi»<sup>36</sup>.

È utile, a questo punto, svolgere qualche basico esempio di utilizzo di moneta virtuale a fini di riciclaggio.

Es. 1 - Una cosca mafiosa, a seguito di cessione di stupefacente, ottiene il pagamento in valuta virtuale. Si ha quindi quindi uno *user* che versa criptovalute ad un altro *user*. Ovviamente, l'utilizzo a fini di pagamento di criptovalute in sé non costituisce una ipotesi di reato. Ma questo pagamento non riesce ad essere identificato: vive nella realtà virtuale, proviene da uno *user* e finisce ad un altro *user*. Cogliarlo, e ricondurlo alla transazione, è difficilissimo. Rimane, s'intende, una questione di prova - magari, con un po' di fortuna, si intercetta l'intera operazione intercettando i suoi autori, e la prova in tal modo finisce per l'essere acquisita genuinamente.

Es. 2 - Una cosca mafiosa, a seguito di cessione di stupefacente, ottiene il pagamento in contanti, i quali vengono girati ad uno *user* che li trasferisce in cambio la chiave crittografica del suo *digital wallet* (magari creato per l'occasione). E' un acquisto di criptovaluta in contanti. Qui il reato riciclatorio si integra: si applica per analogia quella giurisprudenza che configura il riciclaggio a seguito di deposito delle somme su conto corrente, che si vedrà tra un attimo.

E a proposito di conti correnti:

Es. 3 - Una cosca mafiosa, a seguito di cessione di stupefacente, ottiene il pagamento con un versamento su un conto corrente ordinario (uno strumento, quindi, ultra-tracciato). Le informazioni del passaggio del capitale possono essere ottenute con facilità: anche qui, però, il problema è capire in quale cella di questo sconfinato alveare

---

<sup>35</sup> S. Capaccioli, *Criptovalute e bitcoin. Un'analisi giuridica*, Milano, 2015, 43; vd. anche C. Pernice, *Digital currency e obbligazioni pecuniarie*, Napoli, 2018, 203, secondo cui i *bitcoin* sarebbero meno anonimi della moneta contante.

<sup>36</sup> Servizio studi Banca d'Italia, *Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette valute virtuali*, 30 gennaio 2015, in *bancaditalia.it*; il documento è richiamato e analizzato anche da V. Plantamura, *Il cyberciclaggio*, in *Trattato di diritto penale. Cybercrime*, cit., Torino, 2019, 952.

bisogna cercare: da dove è partito il bonifico, a chi è arrivato. E una volta individuata la cella dell'alveare, bisogna capire a chi appartiene; o, ragionando al contrario, non è affatto detto che il *target* delle investigazioni disponga, a suo nome, di una cella. Si torni però alla transazione: da questo conto il denaro viene girato su un altro conto, il cui titolare, nominale o effettivo, trasmette in cambio la chiave crittografica e quindi il proprio *digital wallet* (magari creato per l'occasione). Anche qui si acquista – pur con strumenti tracciati – criptovaluta, e anche qui si configura il reato di riciclaggio.

Sono stati esposti alcuni casi (in particolare, gli ultimi due) davvero basilari in cui si è riciclato il denaro attraverso i portafogli elettronici<sup>37</sup>, ma a pensarci bene ciascuna di queste tre situazioni presenta quale problema – quasi irrisolvibile – quello dello spazio virtuale: il capitale conseguito alla cessione di stupefacente è fin dall'inizio in criptovaluta, o lo diventa a seguito di miriate transazioni; e il capitale, in questo spazio virtuale, disperde la sua matrice illecita.

## 6. Il raffronto con le fattispecie domestiche.

Si è adesso in grado di affrontare la problematica compatibilità del mondo virtuale con le fattispecie codicistiche, cui si è fatto cenno.

Gli schemi del riciclaggio virtuale, come si è visto, sono molteplici e variegati, tanto che emergono notevoli difficoltà applicative in punto di raffronto tra la condotta *cyber* e quella contemplata dalle fattispecie codicistiche.

Nel caso di passaggio da valuta "tradizionale" a *bitcoin*, risulta astrattamente configurabile il delitto di riciclaggio, giacché tale passaggio è funzionale ad ostacolare la provenienza delittuosa. Lo ha d'altronde ribadito di recente la Cassazione: «Integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione "on line", su un conto intestato alla piattaforma di scambio di "bitcoin" per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro»<sup>38</sup>.

In caso però di "riciclaggio integrale digitale", e nel caso in cui il denaro illecito sia già digitalizzato, stante la modalità delittuosa vincolata della norma potrebbe supporre che manchi l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene<sup>39</sup>. A ciò si aggiunga anche che l'art. 648-ter.1 fa riferimento

---

<sup>37</sup> Relativi al peculiare fenomeno del riciclaggio dei capitali mafiosi, che presenta a sua volta notevoli problemi teorico-applicativi: su cui si rinvia, volendo, a A. Apollonio, *Il riciclaggio dei capitali mafiosi*, cit.

<sup>38</sup> Cass., 7 luglio 2022, n. 27023.

<sup>39</sup> Non è però così, a volere leggere tra le righe delle indicazioni della Cassazione rese nella più generale condotta riciclatoria. Si consideri la diffusa casistica del mero deposito bancario: «è riciclaggio depositare in banca denaro di provenienza illecita, anche se avviene in modo trasparente e tracciabile, perché è un'operazione di per sé sufficiente ad ostacolare l'identificazione dei contanti per via dell'automatica sostituzione delle somme versate» (Cass., 22 settembre 2010, n. 13155); è stato infatti inizialmente affermato

ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; e, in assenza di indicazioni giurisprudenziali, v'è in dottrina chi ipotizza che la realtà economica virtuale non rientri in alcuna di queste categorie: secondo questa impostazione, nella disposizione non rientrerebbero tutte quelle condotte di riciclaggio (e autoriciclaggio) realizzate mediante l'acquisto di *bitcoin*<sup>40</sup>.

Un problema di sussunzione della norma penale che altri ordinamenti non presentano, avendo optato per una diversa formulazione del delitto riciclatorio che contempli anche il paradigma della *conversione*, senza specificare l'ambito "materiale" in cui i beni vengono convertiti prima e ripuliti poi. Si consideri ad es. il modello giuridico olandese, ed in particolare la sezione 420-bis del codice penale, che punisce per riciclaggio chi, tra l'altro, «obtains an object, has an object in his possession, transfers or converts an object or makes use of an object, while he knows that the object derives - directly or indirectly - from a serious offence»: secondo la giurisprudenza domestica, questa parte della fattispecie, in cui si parla di *conversione*, fa idealmente riferimento alle condotte poste in essere nella realtà virtuale<sup>41</sup>.

Ancora volendo considerare il caso della valuta virtuale, ci si deve interrogare sulla collimazione della stessa nell'oggetto materiale descritto dalla norma, ovverosia se il *bitcoin* (o una qualsiasi altra valuta virtuale) possa essere qualificato come «denaro» o «bene». Quanto al denaro, la dottrina che si è espressa al riguardo<sup>42</sup> tende ad escludere l'assimilabilità delle valute virtuali alla moneta legale, poiché le valute virtuali sono generate da soggetti privati, in assenza di un'autorità centralizzata o monopolistica, e il loro utilizzo come mezzo solutorio non imposto dalla legge ma solo da un eventuale e preventivo accordo tra le parti del rapporto obbligatorio. Si guardi a ciò che accade negli Stati Uniti, ove la norma penale antiriciclaggio (United States Code - Title 18 § 1956, rubricato «Laundering of monetary instruments») prevede la punizione di quelle sole condotte che consistono in un trasferimento di strumenti monetari: per integrare il riciclaggio è quindi necessario che l'intera operazione abbia ad oggetto la moneta<sup>43</sup>; ed

---

che «in tema di riciclaggio, stante la fungibilità del danaro, non può dubitarsi che il deposito in banca di danaro "sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di danaro depositato» (Cass., 15 aprile 1986, n. 13155). Casistica che fa leva sul dato analitico per cui, per non aversi sostituzione, lo spostamento nel patrimonio altrui dei capitali da reato deve avvenire nella loro originaria composizione quantitativa e qualitativa.

<sup>40</sup> Così, J. C. Sicignano, *Bitcoin e riciclaggio*, Torino, 2019, 122. Ma secondo G. Civello, *Autoriciclaggio: teoria e prassi*, Torino, 2022, 101, potrebbe soccorrere la locuzione «sostituire» (utilizzata dagli artt. 648-bis e ter.1), ovverosia rimpiazzare una determinata *res* con un'altra *res*, anche immateriale. Ritiene invece tale condotta, svolta unicamente on-line, «concretamente idonea a dissimularne la provenienza delittuosa» e quindi ad integrare il reato L. Sturzo, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2018, 26.

<sup>41</sup> Sul punto cfr. J. Raymakers, *The International Comparative Legal Guide to Anti-Money Laundering*, Amsterdam, 2019, ed in particolare il cap. 24.

<sup>42</sup> Cfr. F. Di Vizio, *Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 41; N. Mancini, *Bitcoin: rischi e difficoltà normative*, in *Banca Impresa e Società*, 1, 2016, 111 ss.

<sup>43</sup> Sia consentito il rinvio a A. Apollonio, *Autoriciclaggio e diritto comparato. Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti"*, in *Dir. pen. cont.*, 4, 2017, 183 ss.

una movimentazione di *bitcoin* può integrare il reato di riciclaggio solo se i medesimi fossero qualificabili come moneta<sup>44</sup>.

Le valute virtuali pongono in essere una vera e propria «disintermediazione finanziaria»<sup>45</sup> particolarmente difficoltosa da accertare, secondo l'impostazione civilistica tradizionale, anche in ragione della problematica riconducibilità alla categoria dei beni, come intesi dai delitti riciclatori, trattandosi di beni digitali di carattere immateriale - da questa prospettiva infatti il *bitcoin* faticherebbe a rientrare nella nozione civilistica di "bene" dal momento che la dottrina tradizionale afferma che i beni immateriali costituiscono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*<sup>46</sup>.

Si deve però ricordare che le norme incriminatrici codicistiche riconoscono quale oggetto materiale del reato anche ogni «altra utilità». Con tale locuzione, il legislatore ha inserito nel perimetro tipico una clausola generale tesa a ricomprendere qualunque vantaggio che derivi dal compimento del reato presupposto; non pare quindi contestabile la riconducibilità della valuta virtuale a tale ampia nozione di utilità<sup>47</sup>.

È stata di recente fornita una interessante prospettiva dottrinale<sup>48</sup>, secondo cui le valute virtuali potrebbero essere definite come strumenti di investimento, rientrando così anche nel prisma della tutela penalistica fornita dal T.U.F.: ed è in effetti quanto ha stabilito la giurisprudenza più recente, per cui «in tema di intermediazione finanziaria, la vendita "on line" di moneta virtuale, pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori, è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari di cui agli artt. 91 e seguenti del TUF, la cui omissione integra il reato previsto dall'art. 166, comma 1, lett. c), TUF»<sup>49</sup>.

Tuttavia, riguardo all'oggetto materiale del reato, parlare di denaro o parlare di altro non è indifferente. Il pericolo di ostacolare la identificazione del reato presupposto assume infatti una diversa accezione, se la condotta riciclatoria ha ad oggetto il denaro o un qualsiasi altro bene. Nel primo caso, per la natura fungibile del denaro, il pericolo ricorre più facilmente dal punto di vista casistico (si pensi ancora al mero deposito sul conto corrente del denaro, che si confonde con le altre somme depositate). Discorso diverso si pone nel caso in cui rilevi un bene diverso dalla moneta. In questo caso, come già si è detto, potrebbe escludersi la ricorrenza del riciclaggio nel caso di acquisto di moneta virtuale, a seguito di una operazione interamente digitalizzata fin dal compimento del delitto-madre<sup>50</sup>.

---

<sup>44</sup> J. C. Sicignano, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 85 ss.

<sup>45</sup> Espressione di M. Giglioli, *Profili problematici inerenti al reato di riciclaggio*, in V. Maiello, L. Della Ragione (a cura di), *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Milano, 2017, 249.

<sup>46</sup> Z. Zenovich, *Cosa* (voce), in *Dig. Priv. Sez. civ.*, IV, Torino, 1989, 460.

<sup>47</sup> F. Di Vizio, *Le cinte daziarie del diritto penale*, cit., 57; L. Sturzo, *Bitcoin*, cit., 31.

<sup>48</sup> La fornisce F. Consulich, *Nella Wunderkammer del legislatore penale contemporaneo. Monete virtuali che causano danni reali*, in *Dir. pen. proc.*, 2, 2022, 155.

<sup>49</sup> Cass., 26 ottobre 2022, n. 44378.

<sup>50</sup> Al riguardo, si pone il problema dell'interesse e del vantaggio nel riciclaggio mediante monete virtuali G. J. Sicignano, *La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*, in AA.VV., *Diritto penale e intelligenza artificiale. "Nuovi scenari"*, Torino, 2022, 80: «non può essere revocato in dubbio che l'acquisto di monete virtuali "a monte" rappresenti una operazione economicamente apprezzabile per chiunque».

Criticità, quelle elencate, che possono superarsi attraverso disposizioni incriminatrici e al tempo stesso ricognitive: per mezzo di *espresse* sanzioni più severe, qualora l'attività di riciclaggio avvenga utilizzando *valute virtuali*, ovvero nello svolgimento di attività professionali nel campo dell'*economia virtuale*: non sfugge, infatti, che in una valutazione complessiva le operazioni nel mercato digitale sono di norma volte a movimentare ingenti somme di denaro e, dunque, sono connotate da un più elevato grado di offensività per l'integrità dei mercati e degli ordinamenti economici. Oppure, potrebbe introdursi nel sistema una indicazione di carattere generale, volta se non altro a fugare ogni dubbio circa l'operatività delle fattispecie di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 rispetto a fenomeni di *cyber* riciclaggio, che possa consentire a quella giurisprudenza più evoluta di trattare agevolmente il riciclaggio *virtuale* con le categorie incriminatrici tradizionali, come già la dottrina ha cominciato a sperimentare<sup>51</sup>.

## 7. L'intelligenza artificiale quale motore dei processi economici digitali.

Sebbene il processo di sviluppo dell'intelligenza artificiale debba essere tenuto distinto da quello delle criptovalute (che sono piuttosto l'esito di un percorso di liberalizzazione delle economie "digitali": l'attrattiva delle criptovalute risiede infatti nel non essere «soggette al controllo o all'influenza di Stati, governi, banche o qualsiasi altra entità»<sup>52</sup>), non può tacersi che i due fenomeni oggi da un lato si interfacciano nel *web* e dall'altro sono al centro di ampi dibattiti inter-istituzionali circa la loro governabilità; e nulla esclude, anzi, che sia proprio l'intelligenza artificiale a svolgere un ruolo decisivo nel governo delle criptovalute e, più in generale, dei fenomeni di riciclaggio internazionale.

L'intelligenza artificiale è, come noto, «un sistema basato su software o integrato in dispositivi hardware che mostra un comportamento che simula l'intelligenza, tra l'altro raccogliendo e trattando dati, analizzando e interpretando il proprio ambiente»<sup>53</sup>. Un sistema che, essendo in grado di elaborare con estrema velocità – anzi, in tempo reale – enormi quantità di dati, di processare con questi ritmi gli input e trasformarli in output, sta radicalmente trasformando il modo di operare delle nostre società.

Non può infatti tacersi un dato strutturale che caratterizza le cripto-transazioni. Queste, proprio perché realizzate esclusivamente tramite *software*, comprendono una enorme mole di dati, numerici e non, mentre la componente numerica può essere sezionata praticamente all'infinito: una atomizzazione – all'estremo si può dire, avanzando un esempio: tante operazioni simultanee quanti sono i *bitcoin* movimentati,

---

<sup>51</sup> Significativo, al riguardo, lo sforzo di G. J. Sicignano, *Bitcoin e riciclaggio*, cit., 119 ss.; vd. anche M. Da Rold, *Innovazione tecnologica ed implicazioni penalistiche. Le monete virtuali*, in *Giur. pen.*, 2, 2019, 12.

<sup>52</sup> P. Vigna, M. Casey, *The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the global economic order*, New York, 2015, 15.

<sup>53</sup> Pare questa una delle migliori definizioni, racchiusa nella Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale, e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'intelligenza artificiale, entrambe rinvenibili in [europarl.europa.eu](http://europarl.europa.eu).

o quante frazioni di *bitcoin* si vuol movimentare: un frazionamento ipoteticamente infinito – che può creare un ostacolo insormontabile all'identificazione di una transazione, e quindi all'origine delittuosa dei beni movimentati. È un settore in cui «l'operatività segnalata è connotata da caratteristiche di “frammentazione” e parcellizzazione determinate da fattori comuni, quali la presenza di numerosi soggetti e di operazioni, generalmente di importo contenuto, segnalate a seguito di anomalie di natura “oggettiva”, e di una rete “distributiva” capillare»<sup>54</sup>.

Questa atomizzazione all'infinito può generare, a mero titolo esemplificativo, una strategia riciclatoria "a rombo": da un capitale digitale unitario si dipartono una serie di operazioni – *n* operazioni - dirette su altrettanti *wallet* - *n wallet* – ciascuna delle quali può avere ad oggetto una quota, anche infinitesimale, di quel capitale. Queste operazioni non necessitano di adempimenti materiali, perché si esplicano nel mondo virtuale e rispondono a comandi telematici, nell'ambito di una programmazione unitaria – e *strategica*, ai fini riciclatori – delle stesse. Ecco perché potrebbero essere un numero anche molto elevato di operazioni: perché senza difficoltà può essere generato un numero elevato di *wallet*, distinti – con diversa cifra crittografica – ma pur sempre riconducibili allo stesso *user*. E questo capitale digitale, poi, così frazionato, può sempre essere ricondotto ad unità, parimenti nell'ambito di una programmazione telematica unitaria, e *strategica* – creando così un'astratta figura romboidale<sup>55</sup>.

È in fondo questa la differenza che corre tra valuta virtuale e quella avente corso legale: quest'ultima ha sempre una rispondenza nel mondo reale, mentre la prima esiste solo nel web. La criptovaluta può essere suscettibile di ogni artificio contabile, in quanto la scomposizione numerica non ha effetti nel mondo reale, e può sempre essere – istantaneamente – ricondotta ad unità attraverso un qualsiasi comando da remoto proiettato nel web, mentre la valuta "ordinaria" (avente cioè corso legale) mantiene pur sempre la sua identità, perché mantiene sempre la sua rispondenza nel mondo reale: anche se la transazione avviene nel web, anche se il percorso del denaro si articola tutto nel web, quella riserva di valore connessa alle valute legali (che può e deve trovare, in qualsiasi momento, sempre consistenza materiale) rende poco funzionale la scomposizione della ricchezza in movimento; e in ogni caso, non consente quella scomposizione ipoteticamente infinita dei *cripto-asset* che polverizza la transazione; la quale – passaggi dopo – può sempre essere ricostituita nella sua interezza. Una strategia di polverizzazione della ricchezza, che riesce sempre a ricondurre ad unità il capitale, a quel punto completamente "ripulito"; e che può ben essere guidata efficacemente da

---

<sup>54</sup> AA. VV., *Approfondimento delle segnalazioni*, in G. Castaldi, C. Clemente, *La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli - Quaderni dell'antiriciclaggio. Analisi e studi*, febbraio 2023, rinvenibile in [uif.bancaditalia.it](http://uif.bancaditalia.it), 156.

<sup>55</sup> Questa tecnica è resa possibile dall'evoluzione del sistema cripto-valutario. Mentre all'inizio la criptovaluta poteva essere conservata soltanto in un portafoglio a gestione "hosting", che prevedeva la necessaria presenza di una terza parte che conserva la criptovaluta (*service provider*), oggi è possibile configurare portafogli ad "autocustodia", attraverso *software* necessari per conservare le criptovalute, collegati esclusivamente ad un sistema di password. Oltre che avere un controllo completo delle criptovalute, si può in questo modo accedere ad attività più avanzate, tra le quali figura la suddivisione dei *crypto-wallet* in *sub-wallet*.

sistemi di *machine learning* addestrati a movimentare la ricchezza in modo da non consentire la ricostruzione dei flussi e quindi la sua riconducibilità a vicende delittuose, tanto realizzate nel mondo reale, tanto perpetrate nel mondo virtuale.

La capacità di processare una mole infinita di dati è, in definitiva, ciò che può rendere l'intelligenza artificiale un formidabile strumento, tanto di governo e di contrasto del fenomeno<sup>56</sup>, tanto di esecuzione del fenomeno, per operazioni riciclatorie su criptovalute: è una intelligenza, quest'ultima, malevola, perché sfida apertamente l'uomo e le sue tecniche di controllo e programma quei passaggi di registro crittografati che consentono la certa dispersione di ogni traccia dei capitali originari.

## 8. Come inseguire (e sequestrare) il denaro nello spazio virtuale?

Se questo è lo scenario in cui si realizzano le condotte di riciclaggio in ambito virtuale (o, da una diversa prospettiva, in ambito internazionale), bisognerebbe capire come inseguire (ai fini di prova), e sequestrare (ai fini del risultato processuale finale: la confisca), il denaro nello spazio virtuale.

Si può ben intuire l'inefficacia – nel contesto di «una rete globale, in grado di connettere individui-utenti localizzati in ordinamenti giuridici diversi tra loro e con comunità virtuali a loro volta riconducibili a sistemi giuridici variegati»<sup>57</sup> – dell'*enforcement* della giurisdizione su fonti di prova, blocco a strumenti di commissione di reati, recupero di guadagni illeciti - a dispetto di un ruolo sempre più centrale, nelle investigazioni, della cooperazione internazionale, giudiziaria e di polizia.

L'*enforcement* richiederebbe anzitutto la necessaria collaborazione dei prestatori di servizi digitali, che operano oltre i confini nazionali (sia per l'acquisizione della prova sia per l'esecuzione di un sequestro), ai fini soprattutto dell'acquisizione di *non-content-data* (dati estrinseci della comunicazione, come i dati identificativi di conti in criptovalute: intestatari, utenze, indirizzi, PIN, password, etc.).

Quanto appunto al caso specifico delle criptovalute, nella prassi raramente si registra la cooperazione volontaria e diretta con i *service providers* di *crypto-asset*, i quali se rispondono alle richieste dell'autorità giudiziaria, lo fanno offrendo contenuti in base alla loro "policy" (alle loro regole di riservatezza) e al diritto interno dello Stato in cui sono stabiliti; e non è detto che il paese abbia un quadro giuridico sottostante che preveda l'obbligo di conservare i dati rilevanti. Spesso si tratta di un mix micidiale per

---

<sup>56</sup> Il controllo antiriciclaggio conformato dagli organismi internazionali utilizza già da qualche anno nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per verificare attraverso l'incrocio dei dati, ad esempio, la presenza di determinate tipologie di soggetti sulle piattaforme di movimentazione di valuta (e di cripto-valuta), e quindi attivare processi di monitoraggio continuo dell'operatività sospetta. Ad ottobre 2021, il Financial Action Task Force (FATF - GAFI) ha pubblicato il report "Digital transformation of AML/CFT for operational agencies", fornendo alle autorità finanziarie, che si stanno avvicinando agli strumenti di intelligenza artificiale, una guida operativa per la migliore informazione finanziaria e l'investigazione di attività sospette, in base allo specifico obiettivo prefissato, rinvenibile in [fatf-gafi.org](https://www.fatf-gafi.org).

<sup>57</sup> O. Pollicino, *Potere digitale*, cit., 411; sul punto vd. anche M. Bassini, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati"*. *Spunti di comparazione*, in *Rivista di diritto dei media*, 2021, 2, 86 ss.

l'indagine. E a quel punto non rimane che esperire gli strumenti di cooperazione internazionale quali rogatorie o OIE (in ambito UE), con tempi lunghi ed esiti (negativi) imprevedibili<sup>58</sup>.

Sempre che si riesca a individuare il *service provider* collegato alla moneta virtuale: così come le criptovalute proliferano, nascono e muoiono ad una velocità impressionante, così anche i relativi *service providers*. Notevoli dunque le difficoltà di identificare il *provider* di riferimento o stabilirvi un fruttuoso contatto.

I tempi e gli sforzi di una indagine rivolta in questa direzione rischiano, allo stato dell'arte, di essere biblici. E occorre considerare anche quale è l'obiettivo investigativo: tracciare i flussi dei capitali (ai soli fini di prova) o apprendere i capitali. Perché, anche in questo caso, gli ostacoli non sono da meno.

Basti pensare che in caso di sequestro di valuta diversa dall'euro, l'autorità che ha eseguito il sequestro deve negoziare la valuta stessa e versare il controvalore, con le modalità previste per il versamento del contante sequestrato, su conto intestato al FUG. Come ha stabilito la giurisprudenza, infatti, non si tratterebbe di confisca diretta, ma per equivalente<sup>59</sup>; salvo ipotizzare il sequestro di criptovaluta in quanto prodotto o profitto *diretto* del reato: ipotesi peregrina, da raffrontare col caso concreto<sup>60</sup> e ancora tutta da considerare sotto il profilo giurisprudenziale.

Quanto invece al congelamento del capitale in valuta virtuale: occorrerebbe procedere attraverso lo spossessamento del titolare del *wallet* sospetto, con cambio password e sua gestione dinamica (mediante la nomina da parte dell'autorità giudiziaria di un amministratore *ad hoc*); per poi effettuare la conversione delle criptovalute ad opera di piattaforma di *exchange* italiano, eventualmente nominato ausiliario di polizia giudiziaria, che acquisterà criptovalute restituendo in cambio euro che potranno così confluire al FUG, vincolate fino all'esito del procedimento penale. Questa è però una operazione aleatoria, che può risultare pregiudizievole se non si coglie il "giusto" momento del mercato: data l'estrema volatilità delle criptovalute (da intendersi, come detto, quali forme di investimento), che oscillano tra valori assoluti molto alti e molto bassi. La domanda è d'obbligo, anche perché ne va della consistenza del recupero di somme provento del reato: quando procedere alla conversione, anche tenendo conto degli interessi patrimoniali dell'indagato, non ancora condannato? Quando conviene, allo Stato, ritirarsi dall'investimento effettuato dal prevenuto con denari "sporchi"?

---

<sup>58</sup> Si guardi alle rogatorie, strumento di cooperazione anacronistico se rapportato alla velocità siderale con cui ci si muove nel *cyberspace*. Si tratta di un meccanismo che, interponendo un (doppio) controllo politico ai rapporti tra organi giurisdizionali, assicura agli Stati un considerevole grado di controllo nel proprio ambito sovrano, a spese tuttavia di quella certezza nella risposta, e – in caso di riscontro positivo da parte dell'autorità straniera – di agilità e rapidità nell'esecuzione, che il passaggio attraverso le strutture politico-amministrative di entrambi i Paesi non può che pregiudicare.

<sup>59</sup> Cass. 20 novembre 2024 (dep. 15 gennaio 2025), n.1760.

<sup>60</sup> Si pensi al classico caso della truffa dell'investimento in *bitcoin*, in cui si chiede di investire un capitale (in valuta legale) ai fini appunto dell'acquisto di *bitcoin*, e dopo avere versato il prezzo (e magari generato il capitale in valuta digitale), si interrompe ogni contatto con il promotore. E' evidente che se pure fossero stati generati *bitcoin*, confluiti in un *digital wallet* al quale non si ha accesso, non è quello il profitto diretto del reato, bensì il capitale (in valuta legale) investito.

Questa rassegna a volo d'uccello sui principali profili operativi rende ben chiaro che ogni passaggio che l'autorità giudiziaria, supportata dalla polizia giudiziaria, compie nel mondo virtuale, è irto di insidie, foriero di problemi. Eppure, i problemi vanno risolti, in un modo o nell'altro.

## 9. La giusta scelta investigativa.

I problemi di prova delle successive transazioni nello spazio virtuale, e della concreta apprensione di quella ricchezza, sono ancora insormontabili. Si può solo confidare in nuove, e realmente efficaci, regolamentazioni dello spazio virtuale, di stampo perlomeno europeo<sup>61</sup>.

Nell'ambito delle indagini finanziarie spesso si dispone (solo) della prova dell'ingresso dei capitali nel mondo virtuale, oltre i confini nazionali ovviamente. Il caso più frequente (si pensi alle truffe ai danni dello Stato o dell'Unione Europea) è il capitale illecito accreditato su un ordinario conto corrente e subito girato su un conto virtuale di una società virtuale, basata in un paese extra UE.

Che fare?

Mi chiederei anzitutto se vale la pena impiegare tempo e risorse per seguire il capitale, secondo il principio *follow the money*. Lo dico perché, in realtà, il sistema italiano è chiaro: basta l'ingresso del capitale nel mondo virtuale per integrare il reato.

Non so se valga la pena impiegare tempo e risorse per seguire il capitale, se poi alla fine del percorso, ammesso che ci si arrivi, si paleseranno problemi anche più grossi, di apprensione del capitale: sembra che lo si rintracci.

Anche su questo punto, però, l'ordinamento italiano fornisce una risposta: il sequestro per equivalente, previsto per prodotto o profitto delle condotte riciclatorie ai sensi dell'art. 648-quater<sup>62</sup>. Va ricordato che è prodotto del reato riciclatorio ai sensi del 648-quater la somma oggetto della condotta di reato, ovverosia, la somma trasformata, convertita o sostituita, passata attraverso il processo riciclatorio: una somma che, nel suo intero, proprio perché prodotto del reato, va obbligatoriamente confiscata anche per equivalente.

Così, se anche del capitale riciclato si è persa ogni traccia, poco male: si può sequestrare l'equivalente nel patrimonio del reo, per via di un istituto che com'è noto recide ogni nesso di pertinenzialità tra bene da confiscare e reato perpetrato<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> E v'è sul punto chi ritiene ormai ineludibile l'avvio di un nuovo costituzionalismo europeo di stampo "digitale", per l'affermazione e la tutela dei diritti: O. Pollicino, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet. A Road Toward Digital Constitutionalism*, Oxford, 2021.

<sup>62</sup> L'art. 648-quater postula infatti che nel caso di condanna o di patteggiamento «per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto», anche per equivalente.

<sup>63</sup> Cfr. sul punto F. Mazzacava, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazioni dello statuto garantistico*, Torino, 2017, 191 ss. nonché A. Bargi, *La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente*, in *Giur. it.*, 2009, 2073 ss.

Una ipotesi che sul piano sistematico evidenzia, come affermato in dottrina, una «generale vocazione ripristinatoria delle varie forme di confisca dei proventi – quali misure che, a prescindere dalla natura giuridica, appaiono indubbiamente orientate ad un obiettivo (anche) di asset recovery»<sup>64</sup>.

Non che seguire il flusso dei capitali nel mondo virtuale non possa offrire interessanti spunti investigativi: può farci arrivare ai veri beneficiari delle condotte illecite, per esempio; o addirittura al *deus ex machina* del congegno truffaldino, nel cui patrimonio tutto il profitto del reato è confluito. Ma, come si è provato a spiegare, non sempre è possibile, quasi mai è possibile. E va ricordato che oggi, a seguito della riforma Cartabia, il procedimento penale (e quindi le relative investigazioni) garantisce la segretezza soltanto per un anno; poi, o si chiede la proroga dell'indagine (e quindi si dà avviso all'indagato), o la si deve chiudere (e quindi si dà avviso all'indagato). Se si vuole arrivare a qualche risultato concreto, bisogna espletare tutte le indagini entro l'anno perché l'avviso di garanzia all'indagato, non dovuto solo in determinate tipologie di procedimenti<sup>65</sup>, vanificherebbe ogni velleità di apprensione del suo patrimonio.

Chi fa questo lavoro sa che è fondamentale dosare le risorse, parametrare costi e benefici. Se non si ha un atteggiamento pratico il sistema ti inghiotte, e quanto più complesso è il fenomeno criminale che si sta affrontando, tanto più alto è il rischio di non trovare il bandolo della matassa - del problema giuridico, come di quello investigativo. Il riciclaggio internazionale che utilizza - come li utilizza prioritariamente - canali virtuali è uno di questi casi.

Se, con il compendio probatorio di cui già disponiamo, il reato riciclatorio si è integrato, e può attivarsi la previsione del sequestro per equivalente, meglio fare un'attenta valutazione se andare avanti o meno nello spazio virtuale, con tutte le incognite che (almeno fino ad oggi) presenta; se prendere questo risultato investigativo, a sua volta costato parecchia fatica, con il relativo sequestro. Potrebbe essere questa la giusta scelta investigativa, all'esito di un bilanciamento tra costi e benefici.

Come si diceva all'inizio, anche se spesso lo dimentichiamo, è sempre nelle norme che sono contenute le risposte alle nostre domande.

---

<sup>64</sup> V. Mormando, *Il principio di proporzionalità della confisca: alcune brevi riflessioni, a margine della sentenza 24 giugno 2021, n. 36959 delle ss.uu.*, in *Arch. Pen.*, 2, 2023, 3.

<sup>65</sup> Tra i quali non risultano le indagini economico-finanziarie: sebbene in quest'ambito, essendo astrattamente sempre possibile il recupero del capitale illecitamente generato o illecitamente conseguito, anche maggiori appaiono le esigenze di segretezza del procedimento.